

RELAZIONE

Il Regolamento (UE) 2024/1359: le nuove frontiere del diritto migratorio tra crisi e forza maggiore

SONIA DEL GIUDICE – ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 2024/1359, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 14 maggio 2024 concerne le *situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e modifica il regolamento (UE) 2021/1147*.

Si pone come l'ultimo, fondamentale tassello del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo che mira a un equilibrio tra sicurezza, solidarietà e rispetto dei diritti umani. L'obiettivo è fornire una risposta strutturata e condivisa alle sfide migratorie, rafforzando la gestione delle frontiere esterne, tutelando i diritti delle persone e assicurando solidarietà tra gli Stati membri.

Risponde all'esigenza di offrire strumenti maggiormente utili alla gestione emergenziale a livello europeo cercando di guardare al problema in un'ottica di insieme e cercando di superare le disarmonie proprie della codificazione interna ai singoli stati membri e porre strumenti di maggior tutela per gli stati maggiormente esposti ai massicci flussi di migrazione.

L'esigenza di questo intervento normativo affonda le radici nelle profonde ferite istituzionali lasciate dalle crisi del 2015-2016, quando l'assenza di un protocollo condiviso espose la fragilità del sistema di Dublino e la mancanza di una solidarietà comunitaria strutturata con ripercussioni di diverso genere che ricadevano in prima battuta su alcuni stati membri piuttosto che altri stati dell'UE.

Oggi, questo regolamento non si limita a integrare le norme esistenti, ma ridefinisce l'architettura stessa dell'area di libertà, sicurezza e giustizia, offrendo una risposta giuridica coordinata alle sfide poste da un contesto geopolitico sempre più instabile e imprevedibile.

La portata innovativa del testo risiede nella sua capacità di tipizzare scenari che per anni sono stati gestiti con decisioni ad hoc: dalle situazioni di afflusso massiccio e improvviso alla forza maggiore, fino all'allarmante fenomeno della strumentalizzazione dei flussi migratori per fini di destabilizzazione politica.

Il legislatore europeo ha operato una sintesi ambiziosa, introducendo un regime di deroghe temporanee che permette agli Stati membri in prima linea di incidere sui tempi e le modalità delle procedure ordinarie senza mai spezzare il legame con la tutela dei diritti fondamentali e il principio di *non-refoulement*.

È in questo solco che si inserisce il nuovo meccanismo di solidarietà obbligatoria, che per la prima volta tenta di superare le resistenze nazionali imponendo una ripartizione equa delle responsabilità, non più intesa come opzione politica, ma come vincolo giuridico intrinseco all'appartenenza all'Unione.

Alla luce di tale complessità, l'efficacia del Regolamento tende a bilanciare due istanze spesso divergenti: l'esigenza pragmatica di sicurezza delle frontiere esterne e l'imperativo etico-giuridico dell'accoglienza, in un'ottica che non veda le due finalità contrapposte l'una all'altra ma complementari.

Attraverso l'esame dei presupposti per l'attivazione delle procedure di crisi e del ruolo centrale della Commissione nella supervisione del sistema si mira a comprendere se il nuovo quadro normativo sia realmente in grado di dotare l'Europa di una sovranità migratoria condivisa.

Tramite l'analisi dettagliata delle singole disposizioni del regolamento in esame, si giunge a verificare se il passaggio da una logica di emergenza discrezionale a un sistema di regole predefinite possa effettivamente garantire quella certezza del diritto che è mancata nell'ultimo decennio.

Si tratta, in ultima istanza, di valutare la tenuta del principio di solidarietà, analizzando se la responsabilità condivisa tra gli Stati membri possa finalmente tradursi in una prassi burocratica fluida, capace di prevenire il sovraccarico dei paesi di primo ingresso senza compromettere gli standard di protezione internazionale.

Inoltre, si cerca di indagare il delicato punto di equilibrio tra la necessaria flessibilità procedurale, introdotta per far fronte a scenari eccezionali di crisi o strumentalizzazione, e l'inderogabile tutela dei diritti fondamentali. L'intento è quello di offrire una valutazione critica sulla "resilienza" del sistema: l'obiettivo non è solo descrivere la norma, ma comprendere se gli strumenti di deroga previsti rappresentino una soluzione pragmatica alle sfide geopolitiche contemporanee o se, al contrario, celino il rischio di una deriva verso uno stato di eccezione permanente ai confini dell'Unione.

In conclusione, si intende fornire un giudizio prospettico sulla capacità del Regolamento di trasformare la migrazione da fattore di instabilità politica a pilastro di una rinnovata coesione europea, solida tanto nelle crisi quanto nella gestione ordinaria.

QUADRO GENERALE DEL REGOLAMENTO 1359/2024 SUA “RATIO” ISPIRATRICE

Nel sistema giuridico dell'Unione Europea il regolamento inteso come fonte è uno strumento normativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, a differenza delle direttive, non necessita di recepimento nei singoli Stati membri.

Ciò garantisce uniformità nell'applicazione delle norme e impedisce che i singoli Stati si sottraggano all'applicazione immediata.

Questo è un elemento fondamentale in materia di asilo e migrazione. La fase che precede il regolamento 1359/2024 era caratterizzata da un sistema europeo basato principalmente sul cosiddetto sistema di

Dublino III (603/2013); quest'ultimo sinteticamente è un sistema nato con l'intento di portare ordine ma che ha finito per generare profonde asimmetrie applicative.

La sua filosofia si basa su un principio quasi geografico: la responsabilità di una domanda d'asilo ricade sullo Stato membro che ha permesso, anche involontariamente, l'ingresso del migrante nel territorio dell'Unione. Questo significa che, nella stragrande maggioranza dei casi, il paese di primo approdo diventa l'unico responsabile legale dell'accoglienza e dell'esame burocratico delle relative domande; ciò comportava un'eccessiva burocratizzazione data dalla gestione dell'ingente numero di domande e dal dover far fronte mediante l'impiego di apposite risorse alla gestione dei migranti fintantoché le relative procedure burocratiche non fossero concluse.

L'idea alla base era quella di eliminare due fenomeni specifici, da un lato si voleva evitare che i richiedenti asilo venissero rimbalzati da una nazione all'altra senza che nessuno si prendesse la responsabilità di decidere sul loro destino, i cosiddetti “rifugiati in orbita”. Dall'altro, si mirava a impedire l’”asylum shopping”, ovvero il tentativo dei migranti di scegliere il paese ospitante in base alla generosità del sistema di welfare o alla velocità delle procedure di accoglimento.

Tuttavia, la prova dei fatti ha rivelato un meccanismo punitivo per i paesi mediterranei. Poiché la geografia non è negoziabile, nazioni come l'Italia o la Grecia si sono ritrovate a gestire la quasi totalità dei flussi, mentre i paesi dell'entroterra europeo potevano legalmente respingere i migranti che, dopo essere sbarcati a Lampedusa o nelle isole elleniche, cercavano di raggiungere il Nord Europa. Questi trasferimenti forzati, noti come “procedure di take back”, hanno alimentato tensioni diplomatiche costanti. Sebbene il regolamento preveda criteri prioritari più umani, come l'unione dei nuclei familiari o la protezione dei minori, la loro applicazione è sempre stata estremamente complessa e lenta rispetto alla ferrea regola del primo ingresso.

È proprio a causa di questa rigidità che l'Europa ha deciso di voltare pagina con il nuovo Patto, cercando di sostituire un sistema basato sulla posizione geografica con uno basato sulla solidarietà condivisa di modo da coinvolgere tutti i paesi membri e non solo quelli di primo approdo.

Il regolamento in esame si inserisce nel più ampio quadro del Patto Europeo sulla migrazione e asilo, mira a rafforzare il controllo delle frontiere, migliorare le procedure di asilo e introdurre meccanismi di solidarietà obbligatoria.

ANALISI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 1359/2024

L'atto trova la sua base giuridica principale nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) ed e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), configurandosi come una *lex specialis* rispetto alla disciplina ordinaria dei flussi migratori.

Ai sensi **dell'articolo 1** del regolamento, la normativa si attiva in presenza di un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che rischi di rendere inefficiente il sistema di accoglienza di uno Stato membro, oppure qualora si verifichino episodi di strumentalizzazione dei migranti da parte di attori esterni finalizzati a destabilizzare l'ordine pubblico dell'Unione.

Sul piano procedurale, il regolamento prevede deroghe significative alle tempistiche ordinarie stabilite dal Regolamento (UE) 2024/1348. Nello specifico, **l'articolo 10** autorizza l'estensione del termine per la registrazione delle domande di protezione internazionale, mentre **l'articolo 11** consente una dilatazione della durata delle procedure di frontiera, permettendo agli Stati di gestire volumi di istanze altrimenti insostenibili. Tali misure devono essere autorizzate dal Consiglio tramite una decisione di esecuzione, su proposta della Commissione, garantendo così che l'applicazione dei regimi derogatori rispetti i principi di necessità e proporzionalità previsti dal diritto dell'Unione.

Parallelamente, il regolamento introduce un meccanismo di solidarietà rinforzata che integra quanto disposto dal Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

In situazioni di crisi, la solidarietà tra Stati membri diventa obbligatoria e può declinarsi, ai sensi **dell'articolo 8**, attraverso ricollocamenti, contributi finanziari o misure di sostegno operativo.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei diritti fondamentali e alla salvaguardia delle categorie vulnerabili; **l'articolo 13** sottolinea infatti che l'applicazione delle deroghe non può in alcun modo pregiudicare il rispetto del principio di *non-refoulement* né i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2021/1147 per permettere un accesso flessibile alle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) in contesti emergenziali, prevedendo la sua piena applicabilità a partire dal prossimo 1° luglio 2026.

➤ **Concetto di Crisi**

Nel nuovo quadro normativo il concetto di crisi assume un ruolo centrale. Esso si riferisce a situazioni caratterizzate da un afflusso improvviso e significativo di migranti tale da mettere sotto pressione i sistemi nazionali di asilo e accoglienza fino a comprometterne il funzionamento. In tali circostanze il regolamento prevede la possibilità di attivare misure straordinarie e forme di flessibilità rispetto alle regole ordinarie.

L'obiettivo è consentire agli Stati membri di gestire l'emergenza senza compromettere l'efficacia e la tenuta complessiva del sistema europeo. Questa impostazione si collega al più ampio impianto del patto su migrazione asilo che introduce strumenti di solidarietà e cooperazione rafforzata.

Il concetto di crisi all'interno del Regolamento (UE) 2024/1359 è definito e disciplinato dall'**Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)**.

Oggetto e ambito di applicazione [...] 4. *Ai fini del presente regolamento, si intende per situazione di crisi: a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi in uno Stato membro, o in arrivo nel territorio di uno Stato membro, via terra, via mare o per via aerea, anche a seguito di eventi di sbarco dopo operazioni di ricerca e soccorso, di natura e portata tali, tenuto conto della popolazione, del PIL e delle capacità dello Stato membro interessato, da rendere inefficiente il sistema di asilo, di accoglienza, compresi i servizi di protezione dell'infanzia, o di rimpatrio di tale Stato membro e che può avere conseguenze gravi per il funzionamento del sistema comune europeo di asilo;*

Il regolamento specifica che non basta un semplice aumento dei flussi per parlare di "crisi", ma l'afflusso deve essere:

1. Eccezionale e massiccio: in termini di volume e portata.
2. Spropositato rispetto alle capacità dello Stato: la norma introduce criteri oggettivi come il PIL e la popolazione per valutare se il sistema di accoglienza sia effettivamente diventato "inefficiente".
3. Sistemico: deve avere il potenziale di compromettere non solo lo Stato singolo, ma l'intero sistema comune europeo (CEAS).

Oltre a questo punto, il paragrafo 4 prosegue definendo alla lettera **b)** la **strumentalizzazione** e alla lettera **c)** la **forza maggiore**, che completano il quadro delle situazioni emergenziali gestite dal regolamento.

➤ **Concetto di strumentalizzazione**

Il concetto di strumentalizzazione è definito all'**Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)**:

una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o agevola il movimento di cittadini di paesi terzi o di apolidi verso le frontiere esterne o verso uno Stato membro, con l'obiettivo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro, e qualora tali azioni siano tali da minacciare funzioni essenziali dello Stato membro, tra cui il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Questa fattispecie si differenzia dalla crisi per l'elemento della **volontarietà politica**. Non si tratta di un fenomeno spontaneo, ma di una strategia deliberata da parte di attori esterni che utilizzano i flussi migratori come "armi ibride". La norma specifica che per configurarsi come strumentalizzazione, l'azione deve avere una portata tale da mettere a rischio la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

1. La Governance Temporale delle Emergenze

L'**Articolo 5** stabilisce un protocollo temporale rigido per l'applicazione dello stato di crisi. Le misure di solidarietà e le deroghe procedurali previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio hanno una durata iniziale di **tre mesi**.

L'**Articolo 5, paragrafo 1**, permette una proroga singola di ulteriori tre mesi, vincolata alla conferma della Commissione che la situazione di crisi o forza maggiore persista. Qualora l'emergenza non rientri, l'**Articolo 5, paragrafo 2**, prevede la possibilità di una nuova decisione di esecuzione per un periodo non superiore a tre mesi, estendibile un'ultima volta di altri *tre*. *In ogni caso, l'Articolo 5, paragrafo 3, impone un tetto massimo invalicabile di dodici mesi per la durata totale dell'applicazione delle misure, assicurando che lo stato di eccezione non si trasformi in una prassi ordinaria.*

2. Il Monitoraggio e la Vigilanza sui Diritti Fondamentali

L'**Articolo 6** attribuisce alla Commissione e al Consiglio il compito di monitorare costantemente la sussistenza dei presupposti della crisi. Un aspetto cruciale è delineato dall'**Articolo 6, paragrafo 2**, che obbliga la Commissione a vigilare sul rispetto delle norme umanitarie, potendo richiedere all'Agenzia per l'asilo monitoraggi specifici a norma del **Regolamento (UE) 2021/2303**. La trasparenza democratica è garantita dall'**Articolo 6, paragrafo 4**, che impone una relazione trimestrale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e proporzionalità delle misure in corso. Se le circostanze critiche vengono meno, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'**Articolo 6, paragrafo 3**, a proporre l'abrogazione immediata delle deroghe.

3. Solidarietà Rinforzata e Coordinamento Operativo

Il coordinamento delle risposte è affidato al **Coordinatore UE della solidarietà** (Articolo 7), che supporta le ricollocazioni e pubblica bollettini bisettimanali sullo stato di attuazione del meccanismo. L'**Articolo 8** elenca i contributi richiedibili: ricollocazione di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, contributi finanziari o misure alternative. In conformità all'**Articolo 8, paragrafo 2**, deve essere data priorità assoluta alla ricollocazione delle persone vulnerabili, come definite dal **Regolamento (UE) 2024/1351**. Se la solidarietà volontaria è insufficiente, l'**Articolo 9** attiva le "compensazioni di competenza", obbligando gli Stati contributori ad assumersi la responsabilità dell'esame delle domande di asilo in luogo dello Stato in crisi. Chi accetta oneri superiori alla propria quota equa ha il diritto, secondo l'**Articolo 9, paragrafo 4**, di ridurre i propri contributi futuri nell'arco di cinque anni.

4. Il Regime delle Deroghe Procedurali

Le deroghe alle procedure ordinarie sono finalizzate a decongestionare i sistemi nazionali sotto pressione:

- **Registrazione (Articolo 10):** Lo Stato può estendere il termine per la registrazione delle domande fino a **quattro settimane** in deroga al **Regolamento (UE) 2024/1348**. Deve essere

garantita la priorità ai minori, ai loro familiari e alle persone con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della **Direttiva (UE) 2024/1346**.

- **Procedura di Frontiera (Articolo 11):** È possibile prorogare la durata massima dell'esame alla frontiera di ulteriori sei settimane. In caso di crisi da afflusso massiccio, l'**Articolo 11, paragrafo 4**, permette di applicare la procedura di frontiera a nazionalità con tassi di riconoscimento fino al 50%.
- **Strumentalizzazione (Articolo 11, par. 6):** In caso di attacchi ibridi, lo Stato può applicare la procedura di frontiera a tutte le domande, pur con l'obbligo (Articolo 11, par. 7) di escludere i minori di 12 anni e i soggetti vulnerabili qualora le loro domande appaiano verosimilmente fondate.

5. Deroche ai Termini di Responsabilità e Presa in Carico

L'**Articolo 12** introduce flessibilità nei termini stabiliti dal **Regolamento (UE) 2024/1351** (ex Dublino), estendendo fino a un anno il tempo per eseguire i trasferimenti verso lo Stato competente. In situazioni di arrivi in massa straordinari, l'**Articolo 13** esonera lo Stato in crisi dall'obbligo di riprendere in carico i richiedenti, trasferendo la responsabilità allo Stato in cui è stata registrata la seconda domanda. Infine, l'**Articolo 14** introduce una procedura accelerata che mira a concludere l'esame del merito entro quattro settimane per i gruppi con domande verosimilmente fondate in base ai criteri del **Regolamento (UE) 2024/1347**.

L'intero impianto è vincolato dalla clausola di salvaguardia dell'**Articolo 11, paragrafo 10**, che ribadisce l'obbligo di rispettare il principio di non-refoulement e garantisce l'accesso effettivo alla consulenza legale e al diritto di ricorso, anche nelle fasi di massima emergenza.

➤ Concetto di Forza Maggiore

Il concetto di forza maggiore è definito all'**Articolo 1, paragrafo 4, lettera c)**:

circostanze anormali e imprevedibili, estranee alla volontà dello Stato membro interessato, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'adozione di tutte le precauzioni del caso, che impediscono a tale Stato membro di adempiere agli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1348.

Il legislatore europeo ha codificato un principio classico del diritto civile e internazionale applicandolo alla migrazione. Si riferisce a eventi come pandemie globali (richiamando l'esperienza del COVID-19) o disastri naturali di portata tale da paralizzare l'amministrazione. A differenza della crisi o della strumentalizzazione, la forza maggiore riguarda l'**impossibilità oggettiva** dello Stato di rispettare i

termini legali (ad esempio per le registrazioni o i trasferimenti Dublino) a causa di fattori esterni imprevedibili.

LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE E IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI DEI SINGOLI STATI MEMBRI

Il passaggio dalla sussistenza di fatto di una crisi alla sua operatività giuridica è disciplinato dall'**Articolo 3** del Regolamento (UE) 2024/1359, il quale delinea una procedura d'urgenza rigorosamente scandita nei tempi per garantire l'effettività della risposta unionale. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi, strumentalizzazione o forza maggiore è tenuto a presentare una richiesta motivata alla Commissione europea.

In questa fase, lo Stato deve fornire prove oggettive che dimostrino l'inefficienza del proprio sistema di asilo o accoglienza, rapportata a parametri quali il PIL, la popolazione e le capacità operative nazionali.

Una volta ricevuta la notifica, la Commissione dispone di un termine massimo di due settimane per procedere alla valutazione della richiesta.

Qualora la Commissione accerti la fondatezza delle criticità esposte, presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione. Tale proposta non si limita a riconoscere lo stato di crisi, ma deve contenere l'indicazione specifica delle deroghe temporanee autorizzate e l'entità delle misure di solidarietà obbligatorie necessarie per alleviare la pressione sullo Stato richiedente, come previsto dagli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento.

Il potere decisionale finale spetta al Consiglio dell'Unione europea, il quale adotta la decisione di esecuzione fissando la durata delle misure e le modalità della loro applicazione. Questo processo garantisce che le deroghe ai regolamenti ordinari (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1348 non siano frutto di una scelta unilaterale degli Stati, ma siano sottoposte a un vaglio sovranazionale che ne assicuri la proporzionalità e la stretta necessità rispetto all'obiettivo di salvaguardare il funzionamento del sistema comune europeo di asilo. L'articolo 13 del regolamento impone inoltre che tale attivazione avvenga sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di *non-refoulement*, assicurando un monitoraggio continuo sulla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'emergenza.

Il regolamento, perciò, introduce una disciplina più chiara e strutturata della forza maggiore rispetto al passato in presenza di tali circostanze gli Stati membri possono derogare temporaneamente ad alcuni obblighi procedurali in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità di trasferimenti.

Tuttavia, queste deroghe NON sono illimitate ma devono essere circoscritte nel tempo e giustificate dalle condizioni eccezionali.

Il regolamento stabilisce che anche in situazioni di emergenza devono essere rispettati i **diritti fondamentali** come quelli sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo assetto normativo è il tentativo di bilanciare la necessità di flessibilità con la tutela dei diritti dei richiedenti asilo.

Da un lato è essenziale garantire agli Stati strumenti adeguati ad affrontare situazioni di crisi senza compromettere il funzionamento dei sistemi nazionali.

Dall'altro lato è bene evitare che le misure emergenziali comportino una riduzione eccessiva delle garanzie procedurali e della protezione dei diritti umani.

Il regolamento cerca di mantenere questo equilibrio prevedendo limiti alle deroghe e assicurando comunque il **diritto all'informazione**, al **ricorso** e la **protezione** delle persone vulnerabili.

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

La gestione delle situazioni di crisi e di forza maggiore non è affidata esclusivamente agli Stati membri ma coinvolge anche le istituzioni europee; in particolare la **Commissione Europea** svolge un ruolo centrale nel produrre e coordinare misure straordinarie mentre l'agenzia dell'unione europea fornisce supporto operativo agli Stati membri.

Anche il Consiglio dell'Unione Europea contribuisce alla definizione delle risposte politiche o comuni questo sistema rafforza la dimensione europea della gestione delle emergenze superando una logica puramente nazionale nel regolamento dell'Unione Europea 1359/2024.

Quindi i concetti di crisi e forza maggiore assumono un ruolo fondamentale per garantire la tenuta del sistema europeo di asilo.

La normativa introduce strumenti che consentono di affrontare situazioni eccezionali in modo più efficace rispetto al passato pur mantenendo un riferimento costante alla tutela dei diritti fondamentali. Resta tuttavia aperta la sfida di assicurare che queste misure siano applicate in modo equilibrato e coerente evitando che le esigenze emergenziali prevalgano sulla protezione delle persone.

Il regolamento inoltre stabilisce dei criteri chiari per individuare lo stato responsabile ovvero la presenza di familiari, il rilascio di visti o permessi e ingresso irregolare questi criteri vanno a segnare una gerarchia precisa.

PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO

A questo punto è necessario analizzare i principi che informano il **Regolamento (UE) 2024/1359**, i quali fungono da bussola interpretativa per l'applicazione delle deroghe e dei meccanismi di solidarietà. Questi principi assicurano che l'eccezionalità della norma non si traduca in un arbitrio legislativo.

Essi sono i seguenti:

1. **Principio di Solidarietà e Equa Ripartizione della Responsabilità**

Il cuore del regolamento risiede nel rafforzamento del principio di solidarietà, sancito **dall'articolo 80 del TFUE**.

Nel contesto della gestione delle crisi, la solidarietà cessa di essere un contributo puramente volontario per divenire un obbligo giuridico strutturato. Il principio impone che nessun Stato membro sia lasciato solo a gestire flussi sproporzionati che potrebbero compromettere l'integrità del Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS). Tale solidarietà si declina in un approccio multidimensionale che comprende ricollocazioni, contributi finanziari e il concetto innovativo di "compensazione di responsabilità", dove uno Stato contributore si fa carico dell'esame di una domanda di asilo per alleggerire la pressione burocratica dello Stato in crisi.

2. **Principio di Necessità e Proporzionalità**

L'attivazione delle deroghe previste dal regolamento è subordinata al rispetto rigoroso dei principi di necessità e proporzionalità.

Ai sensi **dell'articolo 13**, le misure derogatorie (come l'estensione dei tempi di registrazione o la procedura di frontiera obbligatoria) possono essere adottate solo se strettamente necessarie per rispondere alla situazione specifica e solo per il tempo strettamente richiesto dal permanere delle circostanze eccezionali. Questo principio garantisce che lo "stato di eccezione" non diventi una prassi ordinaria, limitando l'erosione delle garanzie procedurali standard solo a quanto indispensabile per preservare la tenuta del sistema.

3. **Principio di Tutela dei Diritti Fondamentali e Non-Refoulement**

Nonostante il regolamento introduca regimi semplificati e accelerati, il principio della dignità umana e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rimangono prevalenti.

L'articolo 13 ribadisce esplicitamente che l'applicazione delle norme sulla crisi non può in alcun modo esonerare gli Stati dall'obbligo di rispettare il principio di *non-refoulement* (non respingimento). Gli Stati hanno l'obbligo di garantire l'accesso effettivo alla procedura di asilo e di assicurare che le condizioni di accoglienza, pur in regime di emergenza, rispettino gli standard minimi di dignità, con particolare attenzione al superiore interesse del minore e alle esigenze dei soggetti vulnerabili.

4. Principio di Leale Cooperazione e Coordinamento Istituzionale

L'architettura del regolamento riflette il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione. Il complesso iter di attivazione previsto dall'articolo 3 che coinvolge la richiesta dello Stato, la valutazione della Commissione e la decisione del Consiglio incarna la necessità di una risposta coordinata e centralizzata. Questo principio mira a prevenire risposte unilaterali disordinate (come la chiusura arbitraria delle frontiere interne), sostituendole con un monitoraggio costante e una gestione collettiva delle frontiere esterne dell'Unione.

5. Principio di Prevedibilità e Certezza del Diritto

Introducendo definizioni chiare per "crisi", "strumentalizzazione" e "forza maggiore", il regolamento persegue il principio della certezza del diritto. In passato, l'assenza di un quadro normativo specifico obbligava l'Unione a intervenire con soluzioni *ad hoc* (come nel caso della crisi del 2015). La codificazione di queste fattispecie permette oggi agli Stati di conoscere preventivamente gli strumenti a loro disposizione e i limiti entro cui possono agire, garantendo al contempo ai richiedenti asilo un quadro di garanzie legali prevedibile anche in situazioni di estrema tensione.

NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO

Un progresso significativo rispetto alla passata esperienza della Direttiva 2001/55 è il superamento della discrezionalità puramente politica nella fase di avvio. Nel nuovo sistema, il processo è articolato in due momenti decisionali:

1. **L'accertamento della Commissione:** attraverso una decisione di esecuzione, la Commissione verifica la sussistenza della crisi o della forza maggiore sulla base di criteri oggettivi e indicatori tratti dalla relazione europea annuale sull'asilo.
2. **La decisione del Consiglio:** su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce le misure concrete di solidarietà e le deroghe procedurali applicabili.

Questa struttura introduce un elemento di "automatismo tecnico" che potrebbe aprire la strada a una maggiore tutela giurisdizionale. Se la Commissione dovesse rimanere inerte di fronte a una richiesta motivata di uno Stato membro, nonostante l'evidenza dei fatti, tale astensione potrebbe essere configurata come una "violazione dei trattati" impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia tramite il ricorso per carenza ex art. 265 TFUE.

Un punto di svolta nei negoziati finali è stato il mantenimento della protezione temporanea prevista dalla Direttiva 2001/55. Inizialmente, la Commissione aveva proposto di sostituire tale istituto con la

"protezione immediata", ma il successo riscosso dalla gestione della crisi ucraina ha dimostrato la validità della Direttiva esistente.

Tuttavia, il coordinamento tra i due strumenti presenta delle sfide. Il Regolamento 2024/1359 definisce la propria disciplina come complementare alla protezione temporanea.

Il rischio evidenziato in dottrina è che i criteri più stringenti per dichiarare una "situazione di crisi" nel nuovo Regolamento, come la necessità che il sistema di asilo fosse "ben preparato" prima del collasso, possano finire per innalzare *de facto* la soglia richiesta per attivare la protezione temporanea, limitandone l'uso futuro.

Il concetto di solidarietà, sancito dall'art. 80 TFUE, assume nel Regolamento 2024/1359 una veste più incisiva ma temporalmente limitata. A differenza delle situazioni di "mera pressione migratoria", nelle situazioni di crisi il Regolamento punta a coprire fino al 100% delle esigenze di ricollocazione dello Stato membro.

Sono previsti meccanismi di "compensazione di competenza", dove gli Stati membri contributori si assumono la responsabilità di esaminare le domande di asilo in misura superiore alla loro quota equa per alleviare lo Stato "in prima linea". Tuttavia, questa solidarietà non è incondizionata:

- **Limiti temporali:** Le misure hanno una durata iniziale di tre mesi, prorogabile fino a un massimo di dodici.
- **Finalità:** La solidarietà non serve a neutralizzare gli oneri geografici, ma a potenziare il sistema nazionale affinché possa tornare a gestire i flussi in modo autonomo nel quadro ordinario.
- **Responsabilità:** Resta fermo il principio che ogni Stato deve "fare i compiti a casa", mantenendo procedure efficienti. La solidarietà emergenziale interviene solo quando la crisi rischia di compromettere la stabilità dell'intero sistema europeo comune di asilo.

IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA ALL'ARCHITETTURA DEL REGOLAMENTO CRISI

L'attuale configurazione del sistema europeo di asilo, culminata nell'adozione del Regolamento (UE) 2024/1359, non è soltanto il frutto di una complessa mediazione politica, ma affonda le sue radici in una significativa evoluzione della giurisprudenza sovranazionale.

Come evidenziato nell'analisi giuridica del settore, concetti cardine quali l'"afflusso massiccio" (mass influx), la "strumentalizzazione" e la "forza maggiore" derivano in larga misura da un'elaborazione giurisprudenziale che ha preceduto e informato il dibattito legislativo.

In particolare, le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) hanno giocato un ruolo decisivo nel definire i contorni della legittimità dei regimi derogatori, condizionando la successiva stesura del Patto nel 2024.

Un punto di particolare rilievo riguarda il superamento dei criteri rigidi del sistema di Dublino a favore di un modello di solidarietà che, pur rimanendo ancorato alla sovranità statale, tenta di rispondere alle situazioni di pressione estrema.

Tuttavia, la giurisprudenza di Strasburgo ha introdotto importanti moniti circa l'uso delle deroghe: nelle sentenze relative a casi di ingressi di massa, la Corte ha spesso sottolineato che la legittimità delle restrizioni ai confini è subordinata all'esistenza di canali legali di ingresso "reali ed effettivi".

È fondamentale rilevare come il rischio intrinseco al nuovo Regolamento sia che la presunzione di effettività di tali canali finisca per prevalere sull'esame concreto delle condizioni di vulnerabilità in cui versano i migranti.

In questa prospettiva, l'attuazione del Regolamento Crisi, prevista a partire da giugno 2026, rappresenta un vero e proprio banco di prova per l'ordinamento unionale. Il dibattito accademico sollevato dal testo suggerisce che il successo della riforma dipenderà dalla capacità delle istituzioni di mantenere un equilibrio tra la gestione securitaria delle frontiere esterne e la tutela dei diritti fondamentali.

Se da un lato il Regolamento codifica scenari di emergenza precedentemente privi di una base legale certa, dall'altro eredita le tensioni irrisolte tra l'esigenza di difesa dell'ordine pubblico e gli obblighi convenzionali di protezione, ponendo la giurisprudenza futura nel ruolo di garante ultimo contro il rischio di un'erosione delle garanzie minime del sistema europeo di asilo.

LA METAMORFOSI DEL SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO (CEAS): TRA RIGORE NORMATIVO E GARANZIE GIURISPRUDENZIALI

L'entrata in vigore del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo, prevista per giugno 2026, segna un mutamento di paradigma senza precedenti nella storia del diritto dell'Unione Europea. Come emerge dall'analisi della struttura normativa del CEAS, l'UE ha scelto di abbandonare il modello frammentato basato sulle Direttive, che lasciavano ampi margini di discrezionalità agli Stati membri, a favore di un sistema dominato da Regolamenti direttamente applicabili.

Questa scelta non è meramente tecnica, ma politica: l'obiettivo è limitare le divergenze interpretative nazionali che hanno reso inefficiente il precedente Regolamento Dublino III, puntando su una centralizzazione della governance e su una standardizzazione delle procedure d'esame.

Un elemento cardine di questa nuova architettura è l'integrazione strutturale tra la fase di asilo e quella del rimpatrio. Attraverso l'istituzione della cosiddetta "finzione giuridica di non ingresso" (*fiction of non-entry*), il legislatore europeo ha creato una zona d'ombra legale alle frontiere esterne. Durante la fase di *screening* (Regolamento UE 2024/1356), il richiedente asilo, pur essendo fisicamente presente sul territorio dell'Unione, è considerato giuridicamente "non ancora entrato". Questo meccanismo permette l'applicazione di procedure accelerate di frontiera che riducono significativamente le garanzie ordinarie, realizzando una continuità funzionale tra il diniego della protezione internazionale e l'esecuzione immediata del rimpatrio.

Tuttavia, questa spinta verso l'efficienza e la rapidità decisionale deve confrontarsi con il solido quadro della giurisprudenza europea.

Il Regolamento (UE) 2024/1359, relativo alle situazioni di crisi e forza maggiore, pur introducendo regimi derogatori per casi di afflusso massiccio o strumentalizzazione, non opera in un vuoto giuridico.

Come sottolineato dalla dottrina e confermato dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), i concetti di "crisi" e "mass influx" affondano le radici in un'elaborazione giurisprudenziale che ha sempre cercato di bilanciare la sovranità statale con la tutela dei diritti fondamentali.

La giurisprudenza di Strasburgo, in particolare con il caso *N.D. e N.T. contro Spagna*, ha stabilito che la legittimità dei respingimenti o delle procedure accelerate è strettamente subordinata all'esistenza di canali legali di ingresso "reali ed effettivi".

Il rischio sistemico evidenziato nel dibattito giuridico attuale è che la "presunzione di effettività" di questi canali legali, spesso più teorici che pratici, finisca per prevalere sull'analisi concreta delle vulnerabilità dei migranti.

In questo contesto, il Regolamento Crisi eredita le tensioni irrisolte tra l'esigenza di sicurezza delle frontiere e gli obblighi convenzionali di protezione.

Sebbene il nuovo impianto normativo miri a stabilizzare il sistema attraverso l'obbligatorietà della solidarietà e l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza (Direttiva UE 2024/1346), la sua effettiva tenuta dipenderà dalla capacità delle giurisdizioni nazionali ed europee di agire come contrappeso.

In conclusione, la riforma del 2026 delinea un CEAS orientato alla standardizzazione e al controllo preventivo rafforzato.

La sfida per il futuro dell'ordinamento dell'Unione risiede nella capacità di evitare che le deroghe previste per i momenti di crisi diventino la prassi ordinaria di gestione migratoria, erodendo quel nucleo di diritti fondamentali che il sistema europeo intende formalmente preservare.

Il ruolo della giurisprudenza, dunque, resterà centrale nel definire i confini applicativi dei nuovi istituti e nel garantire che la ricerca della rapidità procedurale non avvenga a scapito del principio di *non-refoulement* e della dignità umana.

1. La "Normalizzazione" dello Stato di Eccezione

La critica principale risiede nella natura stessa del Regolamento, che tenta di giuridicizzare l'emergenza. L'**Articolo 5**, stabilendo una durata massima di dodici mesi per le misure di crisi, riconosce implicitamente che una situazione eccezionale può protrarsi per un tempo estremamente lungo. In termini dottrinali, ciò solleva il rischio di una "normalizzazione dell'eccezione": se un sistema può operare in deroga per un intero anno, le garanzie ordinarie del **Regolamento (UE) 2024/1348** rischiano di apparire come l'eccezione e non la regola.

2. La Funzione della "Finzione di Non Ingresso"

Il ricorso sistematico alla procedura di frontiera previsto dall'**Articolo 11** estende la cosiddetta "finzione giuridica di non ingresso". Analiticamente, questo concetto crea una zona d'ombra legale: il richiedente è fisicamente sul territorio dello Stato membro, ma giuridicamente è considerato come se non vi fosse ancora entrato.

- **Critica:** Questa dissociazione tra realtà fisica e status giuridico facilita il trattenimento di massa e limita l'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, nonostante i richiami dell'**Articolo 11, paragrafo 10** al diritto di ricorso.

3. L'Ambiguità del Concetto di Strumentalizzazione

L'**Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)** introduce la "strumentalizzazione" come fattispecie scatenante.

La definizione è intrinsecamente politica: sposta il focus dai bisogni di protezione del migrante alle intenzioni geopolitiche del paese terzo.

- **Punto critico:** Il rischio è che la condotta ostile di un governo straniero (es. Bielorussia o Turchia) venga utilizzata come giustificazione legale per abbassare gli standard di protezione dei singoli individui, de-umanizzando il richiedente asilo e trasformandolo in un semplice "strumento" di minaccia ibrida.

4. Solidarietà vs Sovranità: Il Paradosso delle Compensazioni

L'**Articolo 9** introduce le "compensazioni di competenza". Se uno Stato non vuole ricollocare migranti, deve assumersi la responsabilità giuridica delle domande.

- **Analisi:** Sebbene presentata come una forma di solidarietà obbligatoria, questa misura potrebbe rivelarsi controproducente. Gli Stati meno inclini all'accoglienza potrebbero trovarsi a gestire domande di asilo "sulla carta" per individui che si trovano fisicamente a migliaia di chilometri di distanza, creando un caos burocratico che mina l'efficacia del sistema Eurodac e la rapidità dell'esame.

5. L'Erosione delle Garanzie Individuali nelle Procedure Accelerate

L'**Articolo 11, paragrafo 4** permette di applicare la procedura di frontiera a nazionalità con un tasso di riconoscimento fino al **50%**.

- **Critica:** Elevare così tanto la soglia significa che metà delle persone provenienti da quei paesi avrebbero diritto alla protezione, ma vengono comunque sottoposte a una procedura accelerata e spesso in stato di trattenimento.

Ciò riduce drasticamente il tempo a disposizione per raccogliere prove e documentazione, aumentando il rischio di decisioni errate e violazioni del principio di *non-refoulement*.

6. Il Ruolo Predominante della Commissione

L'intera attivazione del sistema (Articoli 3 e 4) dipende da una valutazione della Commissione e da una decisione del Consiglio.

- **Riflessione:** Si assiste a una centralizzazione del potere esecutivo a scapito della vaghezza dei criteri di crisi. "L'afflusso massiccio" è definito anche in base a parametri macroeconomici (PIL, popolazione), rendendo la crisi un concetto relativo e flessibile.

Questa discrezionalità politica potrebbe portare a disparità di trattamento tra Stati membri a seconda del loro peso politico in seno al Consiglio.

In definitiva il Regolamento (UE) 2024/1359 segna il passaggio definitivo da un diritto dell'asilo basato sull'accoglienza a un diritto basato sulla **gestione del rischio**. La solidarietà non è più un valore etico, ma una moneta di scambio burocratica necessaria per mantenere in vita l'area Schengen.

La sfida per la giurisprudenza futura della Corte di Giustizia sarà quella di impedire che la "necessità amministrativa" sancita da queste deroghe finisca per svuotare di contenuto l'Articolo 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (Diritto di Asilo).

Regolamento (UE) 2024/1359 nel solco del dibattito tra giuristi e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che hanno progressivamente delineato i confini della discrezionalità degli Stati in situazioni emergenziali.

INQUADRAMENTO DOTTRINALE: TRA SOLIDARIETÀ E SICUREZZA

La dottrina internazionalistica (tra cui spiccano le riflessioni di studiosi come **Chetail** e **Costello**) ha spesso evidenziato come il diritto dell'asilo europeo stia scivolando verso una "securizzazione" della protezione internazionale.

Il Regolamento Crisi rappresenta l'apice di questa tendenza, dove la solidarietà, sancita dall'**Articolo 80 TFUE**, viene reinterpretata non più come obbligo morale di condivisione dell'accoglienza, ma come strumento tecnico per preservare l'area Schengen.

La critica dottrinale si appunta sulla natura delle "compensazioni di competenza" (**Articolo 9**). Parte della dottrina ravvisa in questo meccanismo una violazione del principio di prossimità: spostare la responsabilità giuridica di un richiedente asilo su uno Stato diverso da quello in cui egli si trova fisicamente crea un "limbo amministrativo" che può pregiudicare l'effettività del diritto di difesa.

RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI: I PALETTI DELLA CGUE

Nonostante il Regolamento sia di recente emanazione, i suoi principi si scontrano con una giurisprudenza consolidata che funge da limite invalicabile alle deroghe:

- **Il limite alla discrezionalità sull'emergenza:** Nella causa **C-715/17 (Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca)**, la Corte ha stabilito che gli Stati non possono invocare unilateralmente l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale per sottrarsi agli obblighi di solidarietà. Questo principio è oggi codificato nel monitoraggio rigoroso richiesto dall'**Articolo 6** del Regolamento, che tenta di ricondurre la "crisi" sotto l'egida di una valutazione oggettiva della Commissione.
- **La detenzione e la procedura di frontiera:** La sentenza **FMS (C-924/19 e C-925/19 PPU)** ha chiarito che il trattenimento in zone di transito deve essere considerato una limitazione della libertà personale ai sensi dell'**Articolo 6 della Carta dei Diritti Fondamentali**.

Il Regolamento Crisi, allungando i tempi della procedura di frontiera (**Articolo 11**), cammina su un filo teso: la CGUE ha ribadito che qualsiasi proroga dei termini deve essere giustificata da necessità individuali e non da una mera "difficoltà amministrativa" generalizzata.

- **Il principio di non-refoulement:** La giurisprudenza della Corte EDU (causa **M.S.S. c. Belgio e Grecia**) e della CGUE ha sempre sottolineato che le carenze sistemiche di un sistema di asilo impediscono il trasferimento di un migrante verso quello Stato. Le deroghe previste dagli **Articoli 12 e 13** rischiano di collidere con questo principio se portano a trasferimenti verso Paesi che, pur

essendo in crisi, dovrebbero garantire standard minimi di accoglienza che non è detto possano garantire.

La Strumentalizzazione e il Caso "M.A. e altri"

Un riferimento giurisprudenziale fondamentale per analizzare l'**Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)** (strumentalizzazione) è la sentenza **M.A. e altri c. Ministero dell'Interno della Lituania (C-72/22)**. In quell'occasione, la Corte ha stabilito che lo Stato membro non può negare l'accesso alla procedura di asilo nemmeno in caso di afflusso massiccio o di minaccia alla sicurezza nazionale.

Il Regolamento 2024/1359 prova a "sanare" questa frizione introducendo una procedura di frontiera accelerata, ma la CGUE rimane ferma nel ritenere che la condotta di un Paese terzo (la strumentalizzazione) non possa annullare il diritto individuale dell'uomo a chiedere protezione.

CONCLUSIONE: VERSO UN'INTEGRAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'EMERGENZA

In conclusione, il Regolamento (UE) 2024/1359 segna il passaggio definitivo da una gestione "reattiva" a una gestione "codificata" della crisi migratoria.

Il testo analizzato rappresenta un compromesso politico di alto livello tra le istanze dei Paesi di primo approccio e le resistenze dei Paesi dell'entroterra europeo.

Tuttavia, la sua efficacia rimane sospesa tra due tensioni opposte:

1. Da un lato, l'aspirazione a una **solidarietà automatizzata** (Articolo 9), che mira a rendere prevedibile l'imprevedibile.
2. Dall'altro, l'erosione della **certezza del diritto individuale** a causa delle deroghe temporali e procedurali (Articoli 10-12), che rischiano di trasformare la procedura di asilo in un processo burocratico di massa privo di esame nel merito approfondito.

Il vero banco di prova non sarà la formulazione letterale degli articoli, ma la loro applicazione pratica: se la "flessibilità" concessa agli Stati diverrà lo strumento per eludere i vincoli della **Convenzione di Ginevra** e della **Carta dei Diritti Fondamentali**, il Regolamento non avrà risolto la crisi migratoria, ma avrà semplicemente spostato la crisi sul piano della legittimità dei valori dell'Unione Europea. Per una tesi di laurea, la riflessione finale deve vertere su questo: il Regolamento Crisi è l'ultima difesa di Schengen o l'inizio del declino del diritto d'asilo come diritto soggettivo perfetto?

Siamo di fronte a un paradosso giuridico affascinante e terribile al tempo stesso.

Con questo testo, l'Unione Europea ha smesso di considerare la crisi come un evento imprevisto da gestire con "scatti di solidarietà" estemporanei, trasformandola in un **algoritmo burocratico**.

Il Regolamento non si limita a gestire l'emergenza; la istituzionalizza, creando una sorta di "interruttore" legale che, una volta premuto, sospende la normalità per dodici mesi.

Ecco perché questo impianto è così "accattivante" per una discussione accademica:

- **Il tempo come ammortizzatore politico:** L'Articolo 5 non è solo una norma sulla durata; è un patto di sopravvivenza. Concedere fino a un anno di deroghe significa ammettere che il sistema ordinario è troppo fragile per reggere gli urti della storia moderna.
- **La solidarietà diventa una transazione:** La vera rivoluzione è l'Articolo 9. La solidarietà non è più un invito a "fare la cosa giusta", ma una **compensazione obbligatoria**. Se uno Stato non accoglie fisicamente, deve accogliere "giuridicamente", assumendosi la responsabilità delle pratiche asilo. È la nascita di un mercato dei doveri sovrani.
- **L'arma della "strumentalizzazione":** Definire i migranti come strumenti di una minaccia ibrida (Articolo 1) è un colpo di genio, o di cinismo legislativo.

Sposta il focus dal diritto umano del singolo alla difesa dei confini, permettendo allo Stato di trattare un richiedente asilo come un componente di una strategia militare straniera.

Il Regolamento 2024/1359 è la risposta dell'Europa a un mondo che non segue più le regole della Convenzione di Ginevra. È un testo tecnico e profondamente politico, che ci pone davanti a una domanda brutale: *preferiamo un sistema che funzioni sulla carta, o uno che sopravviva nella realtà, anche a costo di sacrificare qualche certezza del diritto?*

Il **Regolamento (UE) 2024/1359** rappresenta il tentativo più ambizioso e controverso dell'Unione Europea di tradurre l'imprevedibilità della storia in un protocollo amministrativo certo.

Attraverso la formalizzazione dello stato di crisi, l'Europa non si limita a reagire all'emergenza, ma la integra strutturalmente nel proprio ordinamento, accettando che la deroga possa diventare la modalità operativa ordinaria per un periodo fino a dodici mesi.

Questa "normalizzazione dell'eccezione" delinea un sistema a due velocità:

- **Sul piano della solidarietà,** il Regolamento trasforma un principio etico in un meccanismo di compensazione obbligatoria. L'introduzione delle "compensazioni di competenza" all'**Articolo 9** sposta l'onere della prova e della gestione burocratica tra gli Stati membri, cercando di garantire che nessuno Stato venga abbandonato di fronte a un afflusso massiccio.

- **Sul piano dei diritti**, l'allungamento delle procedure di frontiera e l'innalzamento delle soglie per l'esame accelerato (fino al 50% del tasso di riconoscimento) pongono una sfida senza precedenti alla tenuta delle garanzie individuali. Il rischio concreto è che l'efficienza della macchina amministrativa finisca per prevalere sull'accuratezza della valutazione del bisogno di protezione internazionale.

La vera posta in gioco di questa riforma non è solo la gestione dei flussi migratori, ma la sopravvivenza stessa dell'area Schengen e della coesione politica dell'Unione. Se il Regolamento riuscirà a bilanciare la flessibilità procedurale con l'inderogabilità del principio di *non-refoulement* e del diritto di ricorso, l'Europa avrà trovato una formula per gestire la propria vulnerabilità geografica. In caso contrario, lo stato di crisi rischia di diventare la cornice giuridica entro cui i diritti fondamentali vengono compressi in nome della sicurezza collettiva.

In ultima analisi, il successo di questa normativa dipenderà dalla capacità di vigilanza della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, chiamate a garantire che la "necessità" non cancelli mai la dignità umana dei richiedenti asilo.

BIBLIOGRAFIA:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione (RAMM).
- Regolamento (UE) 2024/1348
- Regolamento (UE) 2024/1347 sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.
- Regolamento (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).
- Regolamento (UE) 2021/2303 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.
- Direttiva (UE) 2024/1346 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
- Direttiva 2001/55/CE del Consiglio (Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio).
- Regolamento (UE) 603/2013 (Dublino III).

Giurisprudenza Sovranazionale

Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE):

- Causa C-715/17, *Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca* (Obblighi di solidarietà e sicurezza nazionale).
- Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, *FMS e altri* (Trattenimento in zone di transito e libertà personale).
- Causa C-72/22, *M.A. e altri c. Ministero dell'Interno della Lituania* (Strumentalizzazione e accesso alla procedura di asilo).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU):

- Causa M.S.S. c. Belgio e Grecia, ricorso n. 30696/09
- Causa N.D. e N.T. c. Spagna, ricorsi n. 8675/15 e 8697/15 (Legittimità dei respingimenti e canali legali di ingresso).

Dottrina e Approfondimenti Giuridici

- Chetail, V., Studi sulla securizzazione della protezione internazionale e diritto internazionale della migrazione.
- Costello, C., Analisi critica sul diritto dell'asilo europeo e diritti umani.
- *"Il Quotidiano Giuridico"*, Articoli e commentari relativi al Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo 2024.
- Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (citata come riferimento di sistema).

Documenti delle Istituzioni Europee

- Commissione Europea, *Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo*, Bruxelles, 2024.
- Consiglio dell'Unione Europea, *Decisioni di esecuzione relative all'attivazione delle procedure di crisi*.

Sonia Del Giudice

mat. 636116